



## STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE SAIA

*C/da Riserva Snc - 980702 Caronia (ME)*

*C.F. SAISVT83H28F158L- Pec. [avv.salvatoresaia@pec.giuffre.it](mailto:avv.salvatoresaia@pec.giuffre.it) – cell. 3292727390*

## ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI SEZIONE LAVORO

### RICORSO EX ART. 700 E 414 E SS. C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 O 150 C.P.C.

Nell'interesse della signora **Corso Maria Grazia**, nata a Palermo il 03.01.1982, residente in Caronia (ME) C/da Piano Ajala snc (C.F. CRSMGR82A43G273G), elettivamente domiciliata in Caronia (Me) alla C/da Riserva Snc, presso lo studio professionale dell'**Avv. Salvatore Saia**, del Foro di Patti (C.F. SAISVT83H28F158L – PEC: [avv.salvatoresaia@pec.giuffre.it](mailto:avv.salvatoresaia@pec.giuffre.it)), che la rappresenta e difende in forza di procura in foglio separato ed allegato al presente atto.

*Ricorrente*

### CONTRO

- Il **M.I.M. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO** (CF: 80185250588) nella persona del Ministro pro tempore, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del suo Dirigente pro tempore, Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo, con sede in Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F.: 80005000833), in persona del suo Dirigente pro tempore, Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina, con sede in Via San Paolo, 361 ex IAI - 98122 MESSINA (ME)

*Resistente*

### E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2023/2024 E 2024/2025 E TRASFERITI NELLA PROVINCIA DI MESSINA.

### PREMESSO

Che la signora Corso Maria Grazia è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di docente di scuola primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato attualmente titolare presso l'I.C. di Bergamo - Scuola Primaria "E. Donadoni", in servizio effettivo, fino al 31/08/2024, presso





l'Istituto Comprensivo 1 "Tomasi di Lampedusa" di Capo d'Orlando (ME), a seguito di assegnazione provvisoria (si veda bollettino in atti allegato) ed attualmente, per l'anno scolastico in corso 2024/2025 in servizio effettivo, fino al 31/08/2025 presso l'Istituto Comprensivo di Tusa/Mistretta (12 H) e l'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" Capo d'Orlando (12 H), circostanza, questa, che consente di radicare la competenza territoriale per il presente giudizio d'innanzi codesto ecc.mo Tribunale.

In particolare, la ricorrente ha partecipato, come ogni anno, alle operazioni di mobilità per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 nella speranza di potere ottenere il trasferimento presso una sede che fosse più vicino possibile alla residenza della propria famiglia, avendo la necessità di accudire il padre disabile grave di cui la stessa risulta essere l'unica figlia convivente nel medesimo stabile, referente unico e unico soggetto beneficiario dei permessi retribuiti per l'assistenza previsti ai sensi dell'art 33, comma 3, Legge 104/1992.

Purtroppo, non potendo far valere in sede di mobilità territoriale interprovinciale il diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave, la ricorrente non ha ottenuto l'auspicato trasferimento.

Ciò posto la ricorrente, si vede costretta a dovere contestare la procedura di mobilità interprovinciale e i relativi esiti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 stante il mancato riconoscimento della precedenza per assistenza al padre disabile grave, **nonché per l'illegittimo accantonamento dei posti disponibili in favore delle immissioni in ruolo.**

### **PRIMO MOTIVO**

#### **VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE (L. 104/2012 e articoli 3, 32, 34 e 38 Cost) E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Alla luce della normativa sulla mobilità ed in considerazione delle leggi e dei principi costituzionali a tutela della disabilità, la ricorrente ha diritto alla precedenza nei trasferimenti.

Infatti, nell'ipotesi di specie sussistono tutti i presupposti per l'attribuzione del predetto diritto di precedenza alla ricorrente, la quale risulta essere l'unica figlia residente nello stabile di famiglia dove è anche residente il padre disabile grave, unica referente dello stesso, *Signor CORSO DOMENICO, nato a Palermo il 27.12.1940, residente in Caronia (ME) C/da Piano Ajala Snc (C.F. CRSDNC40T27G273W)*, affetto da handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/1992 (si veda la documentazione che si allega) e ne ricorrono tutte le condizioni di legge, in particolare:

- Il padre non risulta ricoverato in nessun istituto di assistenza e di cura;





- La propria madre, Di Gregorio Lidia, nata a Castellammare del Golfo (TP) il 18.07.1942 ed ivi residente, è soggetto ultra ottantenne e, pertanto, per l'età e le patologie è impossibilitata ad assistere il proprio marito disabile grave (*Si veda certificazione medica che si allega*);

La stessa non è in grado di prestare assistenza al proprio marito, poiché, con verbale dell'INPS di Trapani del 06.04.2023, veniva dichiarata *“invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/68 e L. 124/98) Medio – Grave 67% - 99%”*

- Non vi sono altri figli residenti nel medesimo stabile in cui vive il soggetto portatore di handicap, in quanto figlia unica, né parenti o affini entro il 3° grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e pertanto la ricorrente è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza, essendo, tra l'altro, come già detto in premessa, l'unica figlia residente nel medesimo stabile con il padre disabile, corrente in Caronia (ME) C/da Piano Ajala Snc (piano 2);

- La ricorrente, inoltre, è l'unico familiare del sig. Corso Domenico, ad avere richiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 c.3 della L.104 per gli interi anni scolastici e che non ci sono stati altri familiari che hanno fruito dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art.33 c.3 della L.104.

I suddetti requisiti di referente unico in capo alla sig.ra Corso Maria Grazia sono stati già positivamente valutati dall'amministrazione resistente, non soltanto in occasione della concessione dei permessi mensili, ma anche in occasione delle assegnazioni provvisorie che ha ottenuto la ricorrente per l'anno scolastico in corso e per quelli precedenti, a cui la ricorrente è stata ammessa a partecipare con la precedenza per assistenza al padre disabile.

Il riconoscimento, però della suddetta precedenza solo in sede di assegnazione provvisoria e non anche in sede di trasferimento interprovinciale, rappresenta una grave discriminazione foriera di pregiudizi irreparabili per la ricorrente che è costretta a dovere rinunciare alla propria stabilità lavorativa senza certezza di una sede definitiva, con la conseguenza di essere costretta a cambiare annualmente il proprio luogo di lavoro con ovvi pregiudizi alla professionalità ed alla carriera, e senza alcuna certezza di potere contemperare la propria attività lavorativa e l'assistenza al padre disabile.

Tra l'altro la normativa in materia di mobilità opera una illegittima sperequazione rispetto alla posizione di coloro che devono assistere il coniuge o il figlio disabile o di coloro che partecipano alla mobilità provinciale.

Infatti, l'art. 13, comma 1, punto IV del contratto collettivo sulla mobilità relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, non prevede la precedenza per l'assistenza al familiare disabile, né la stessa è contemplata nella domanda redatta dalla ricorrente, che ha dovuto attenersi a quanto imposto dal sistema procedendo, quindi, alla compilazione telematica della domanda ed al relativo inoltro





telematico, con la necessità di dovere inoltrare una integrazione al fine di far valere il proprio diritto di precedenza che l'USP territorialmente competente non ha però preso in considerazione.

In particolare, l'art. 13 comma 1 punto IV del contratto collettivo sulla mobilità intitolato ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE prevede testualmente, nella parte che qui interessa, che la precedenza è riconosciuta *“limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”*.

In sostanza, tale disposizione attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, *“ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità”* e riconosce il diritto di precedenza del *“figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”*.

Quindi, il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza alla sola mobilità provinciale per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a presunte esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992, svuotando di contenuto le prescrizioni di cui all'art. 33 comma 5 secondo cui *“Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. Secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, alla L. n. 104/1992, va riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione ed in particolare, l'art 33 comma 5 sopra richiamato mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Tale norma pone, quindi, un limite legislativo al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che supera quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c.

A sua volta, l'art. 601 D. L.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* (co. 1) e che *“le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”* (co. 2).





Sul punto, la Cassazione, con la sentenza n. 16102/2009 afferma che “l’agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l’assiste” e ciò in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio la natura di norma imperativa dell’art. 33, 5° co. l. 104/1992, anche in considerazione della sua collocazione all’interno di una legge contenente “i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” e costituisce *lex specialis* che non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, “la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psicofisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.

Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all’art. 33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può quindi subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile, né può operare alcuna discriminazione a seconda della natura della parentela, o dell’età del disabile da assistere, in quanto ciò determina una violazione di norme imperative da parte di disposizioni contrattuali con la conseguente nullità di queste ultime ai sensi dell’art. 1418, 1° co. cod. civ.

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che certamente illegittime devono ritenersi le norme in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza, vantato dal ricorrente, per l’assistenza del proprio familiare disabile.

Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità valido per il 2023/2024 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalla mobilità provinciale e interprovinciale senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Sul punto occorre ribadire che la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di





carattere generale in materia di trasferimenti, tra l'altro in aperto contrasto con l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione.

Sul punto, il **Tribunale di Termini Imerese** in numerosi precedenti, tra cui la sentenza n. 231 del 05.06.2020 ha statuito che *“Va rilevato che, nel settore scolastico, opera l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “ si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”. Quest'ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale. Sicché, tenuto conto che l'art 33 comma 5 della legge 104/1992, accorda al “lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato. Una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”.*

Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente, relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, nella parte in cui esclude per i trasferimenti interprovinciali la precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave di cui si è referente unico, limita in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti

dalle norme imperative appena richiamate in favore dei soggetti disabili, senza alcuna giustificazione. Ciò posto, quindi, certamente illegittime devono ritenersi le norme pattizie e regolamentari in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza in relazione a tutte le fasi dei trasferimenti vantate dalla ricorrente per l'assistenza del proprio familiare disabile.

In tal senso, anche l'Ecc.mo **Tribunale Ordinario di Patti**, pronunciandosi su di un caso simile, con la recentissima **Ordinanza emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1202/20 R.G.** ha avuto modo di precisare che *“Dunque, se è vero che l'anzidetta eccezione riguarda tutti i docenti titolari delle precedenze di cui all'art. 13 CCNI cit. che siano titolari in una scuola fuori dal territorio comunale ove si applica la precedenza, è anche vero che l'anzidetta disposizione contrattuale deve ritenersi contraria a norme imperative e disapplicata nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza, anche per la mobilità interprovinciale, a favore del figlio che debba prestare assistenza*







*al genitore in condizioni di disabilità grave, per cui il riferimento contenuto nella disposizione appena citata all'art. 13 CCNI non può che ritenersi esteso anche al diritto di precedenza che, in ragione delle considerazioni appena svolte, deve essere riconosciuto anche a favore della ricorrente” (si vedano anche le recenti sentenze n.1175 del 06.07.2022 del Tribunale di Patti e n. 573 del 23.03.2023 del Tribunale di Patti).*

Tale orientamento trova conferma nella più autorevole giurisprudenza di merito.

Posto quanto sopra, considerato, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i requisiti in capo alla ricorrente per potere beneficiare del diritto di precedenza in seno alla mobilità *de qua*, il limite oggettivo indicato dall'art.33, comma 5 L.104/92 che, nell'inciso “ove possibile”, fa riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione (nella fattispecie *de qua*, da un lato la vacanza di organico, dall'altro la materiale disponibilità del posto rivendicato) il cui onere della prova grava sull'amministrazione scolastica, non potrà che riconoscersi l'illegittimità del mancato diritto di precedenza in capo alla ricorrente, che ha pregiudicato ogni aspettativa circa l'auspicato trasferimento, in mancanza di comprovate ragioni o di dimostrata vacanza del posto rivendicato o di sua indisponibilità, per cui lo stesso ha diritto ad ottenere il trasferimento in una sede più vicina possibile alla propria residenza (*in tal senso Ordinanza Trib. di Messina n. 62 del 31.08.2017 del Giudice, dr.ssa Laura Romeo*).

In ogni caso, occorre evidenziare, che anche se considerati i soli trasferimenti interprovinciali dai bollettini pubblicati sul sito del USP di Messina, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la precedenza in capo alla ricorrente la stessa, certamente avrebbe ottenuto il trasferimento nella provincia di Messina.

Sul punto si precisa che la ricorrente è stata ammessa a partecipare alla mobilità 2024/2025 con **54 punti per titoli e servizi e 6 per ricongiungimento**, ragion per cui, se gli fosse stata riconosciuta la precedenza avrebbe certamente ottenuto il trasferimento, addirittura presso l'I.C. di Santo Stefano di Camastra (quale scuola più vicina al comune di residenza).

## **SECONDO MOTIVO**

### **IN RELAZIONE ALLA MOBILITA' 2023/2024 E 2024/2025**

### **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI E NELLA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEI POSTI AI FINI DEI TRASFERIMENTI:**

I criteri per la determinazione delle sedi e, quindi, delle cattedre disponibili per le operazioni di mobilità territoriale e professionale risultano indicati nel CCNI sulla mobilità relativa al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.





In particolare, come chiarisce l'art. 8 comma 5 del CCNI Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2025 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali e del restante 50%, per l' a.s. 2020/21, il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; per l'a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Quindi, la normativa contrattuale prevede che, mentre i trasferimenti provinciali vengono disposti sulla totalità dei posti disponibili (100%) determinati in base ai criteri indicati all'art 8 del c.c.n.l. sulla mobilità, i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale sarà disposta, invece secondo precise aliquote definite dal contratto sulla mobilità e calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali e dopo l'accantonamento del 50% dei posti residui per le immissioni in ruolo.

Non può revocarsi in dubbio che tale sistema previsto in sede contrattuale si appalesa in contrasto con il principio scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 così si esprime *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Tale norma senza ombra di dubbio esprime la prevalenza della mobilità interprovinciale sulle immissioni in ruolo per cui come sostenuto, tra l'altro nell'ordinanza del Consiglio di Stato del 2019 n. 3722 *“in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”*.

Ciò posto, non potrà che essere accolta la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere il trasferimento sui posti ingiustamente accantonati ai fini delle immissioni in ruolo, stante la necessità di dare prevalenza per legge alla mobilità interprovinciale del personale di ruolo rispetto alle nuove assunzioni.

Tale orientamento è stato affermato dal **Tribunale di Frosinone con la sentenza del 23.02.2021** che ha previsto come prioritaria per i docenti che presentano domanda di trasferimento la scelta delle sedi rispetto alle *“immissioni in ruolo, affermando che “In particolare, la scelta della sede è da considerarsi su tutti i posti liberi e derivanti dalle operazioni di routine e prioritaria rispetto a tutte le sedi individuate quali disponibili pe le immissioni in ruolo”*.







Anche il **Tribunale Ordinario di Verona con la recentissima Sentenza del 10.06.2021 n. 372** ha ribadito tale principio disponendo che *“deve ritenere pacifico, anche sulla base delle allegazioni difensive di parte convenuta, che anche nella Provincia di Messina un’aliquota dei posti vacanti e disponibili sia stata riservata per le immissioni in ruolo. Non risulta che tali posti siano stati assegnati a docenti con punteggio superiore a quello vantato dalla ricorrente. Pertanto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede posta nella Provincia di Messina, fra quelle indicate in via preferenziale nella domanda di mobilità oggetto di causa”*.

Ciò è quanto avvenuto anche nella provincia di Messina per l’anno scolastico 2021/2022 poiché, come risulta dal prospetto dei posti disponibili dopo i trasferimenti che si allega, in provincia di Messina sono residuati n. 55 posti comuni e di lingua e n. 28 posti di sostegno che sono stati ingiustamente sottratti alla disponibilità dei movimenti interprovinciali, ragion per cui la ricorrente, in qualità di docente di ruolo, ha diritto ai sensi dell’art 470 comma 1 del Testo Unico dell’Istruzione ad essere trasferita su uno di questi posti risultati disponibili e destinati ingiustamente alle immissioni in ruolo.

Evidentemente in presenza delle suddette disponibilità di posti non si ravvedono neppure ragioni oggettive (esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione) della P.A. idonee legittimare il mancato riconoscimento del diritto al trasferimento della ricorrente con precedenza per assistenza al genitore disabile grave.

In conclusione, a seguito della presentazione dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi L. 241/90, in data 04.12.2024, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina, inviava al sottoscritto procuratore risconto con la quale si comunicava i posti accantonati ai fini delle immissioni in ruolo - scuola primaria posto comune - ai sensi del comma 5 dell’art. 8, per i richiesti anni scolastici e di cui si allega copia.

#### **DOMANDA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.**

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a dovere proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, il cui accoglimento si auspica anche inaudita altera parte, sussistendo nell’ipotesi di specie i requisiti prescritti del *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Per quanto riguarda il primo presupposto, questo è senz’altro ravvisabile ed infatti il ricorso, per tutte le motivazioni sopra esposte, è certamente ammissibile e fondato e sarà sicuramente accolto.

Lo stesso si può dire, in riferimento al presupposto del *periculum in mora* che consiste nel pericolo che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivino danni gravi alla ricorrente, che non potranno essere adeguatamente ricompensati con una eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte convenuta.





Infatti, la presente domanda cautelare è volta a consentire alla sig.ra Corso Maria Grazia di ottenere il trasferimento presso una sede scolastica dell'I.C. di Santo Stefano di Camastra o in subordine altra sede della provincia di Messina più vicino possibile al proprio comune di residenza, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza del padre convivente disabile grave rispetto alla quale risulta essere referente unico.

Si tratta del sig. Corso Domenico che necessita di assistenza continua in quanto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 (*si veda verbale di visita in atti allegato*).

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza, del diritto al trasferimento nasce, dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela delle persone disabili con particolare riferimento a quanto prescritto inderogabilmente dall'art. 2, 3 e 32 della Costituzione, e che vi è l'imminenza del danno grave, atteso che già a partire dal 01.09.2025, la ricorrente sarà certamente costretta a dovere lasciare la sua residenza, per riprendere servizio presso la sede di titolarità in provincia di Bergamo, con la conseguente forzata sottrazione dagli obblighi inerenti la cura ed assistenza del padre, il quale è affetto da: *Atassia spinocerebellare con tremore a riposo ed intenzionale invalidante, rallentamento motorio ed instabilità posturale con grave deficit della deambulazione, iniziale decadimento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica, incontinenza urinaria da urgenza; Ischemia subacuta arto inferiore sinistro trattato con tromboembolectomia asse iliaco/femorale sinistro, pregressa polmonite da Covid; Cardiomiopatia restrittiva con severa ipertensione polmonare, FA permanente; Colonna lombo-sacrale con frattura del corpo di L1 deformato a cuneo anteriore per cedimento di entrambe le limitanti e riduzione dell'altezza anteriore, frattura del corpo di L2 con cedimento della limitante superiore, il disco intersomatico compreso tra L1 ed L2 presenta ernia postero-laterale ed intraforaminale destra che impronta il sacco durale e comprime la radice nervosa corrispondente, dischi intersomatici compresi tra L2 - L3 ed L3-L4 presentano numerose protusioni dei contorni posteriori con impronte sul sacco durale; Spondilo artrosi con osteofitosi marginale; Maggio 2024 trauma toracico chiuso per caduta con fratture dalla v alla xii costa di destra, versamento pleurico omolaterale e contusione parenchimale. Maculopatia, pregresso intervento occhio sx per cataratta e da operare occhio dx per cataratta; Dislipidemia e poliartrrosi. Da ultimo, in data 23.12.2024, il signor Corso Domenico si causava una frattura scomposta dell'arco intermedio della VII e VIII costa sinistra e frattura scomposta bifocale dell'arco posteriore della IX e X costa sinistra.*





In sostanza nella fattispecie in questione il *periculum* deve ritenersi sussistere in *re ipsa*, tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il Legislatore del 1992 ha inteso tutelare con l'elaborazione della norma di cui all'art. 33 comma 5.

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

#### **PRELIMINARMENTE:**

##### **ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C. O IN VIA SUBORDINATA EX ART 150 C.P.C.**

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi i soggetti che nell'a.s. 2024/2025 hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali della provincia di Messina, si evidenzia che, stante l'elevato numero degli stessi, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIM e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del MIM, o in via subordinata ex art. 150 c.p.c. mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso;

#### **NEL MERITO:**

##### **RITENERE E DICHIARARE**

previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI sulla mobilità efficace per gli a.s. 2023/2024 – 2024/2025 e disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di mobilità interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con il conseguente trasferimento dello stesso presso la prima sede indicata in domanda o altra sede viciniora alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero

##### **DISPORRE**





i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.

### **RITENERE E DICHIARARE**

illegittima la sottrazione dei posti vacanti ai trasferimenti interprovinciali per destinarli alle immissioni in ruolo e pertanto disporre il trasferimento della ricorrente in provincia di Messina anche in soprannumero.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

1. *Procura alle liti.*
2. *Riscontro posti accantonati.*
3. *Bollettino risultati interprovinciali anno 2024/2025*
4. *Bollettino risultati interprovinciali anno 2023/2024*
5. *Elenco posti disponibili prima dei movimenti A.S. 2024/25*
6. *Decreto di concessione dei permessi ex legge 104/1992*
7. *Verbale L. 104/92 Corso Domenico;*
8. *Verbale L. 104/92 Di Gregorio Lidia;*
9. *Autodichiarazione di residenza Corso Maria Grazia;*
10. *CCNI valido per il 2022/2025;*
11. *Autocertificazione di residenza;*
12. *Domanda di trasferimento per la scuola primaria a.s. 2023/2024 convalidata;*
13. *Domanda di trasferimento per la scuola primaria a.s. 2024/2025 convalidata;*
14. *Bollettino assegnazioni provvisorie 2023/2024 e 2024/2025.*
15. *Dichiarazione personale per assistenza al padre disabile*

**DICHIARAZIONE DI VALORE** Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato e, pertanto, è dovuto un contributo unificato ridotto ammontante ad Euro 259,00.

Caronia, lì 2 Gennaio 2025

*Avv. Salvatore Saia*

